

AUDIZIONI DDL 2528 (FEMMINICIDIO E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE)

Considerazioni generali

L'attuale approccio del governo al femminicidio non è condivisibile. Insistere solo sul fronte della punizione non è la soluzione, non è la via indicata dalla Convenzione di Istanbul e non contribuisce a prevenire e scardinare le cause della violenza maschile alle donne.

Chiediamo con forza che si intervenga sul lavoro di prevenzione e supporto. Chiediamo che si lavori sulle diseguglianze strutturali che generano e alimentano la violenza nei confronti delle donne, che si lavori sulla formazione stanziando adeguate risorse. Osserviamo che nell'introdurre il reato di femminicidio si focalizza l'attenzione sul singolo autore, mentre esiste, a monte, una precisa responsabilità dello Stato nel prevenire l'esito infausto. Troppe volte, in troppi casi, chi è chiamato ad intervenire non è pronto a farlo e lo Stato continua a non assumersi la responsabilità della prevenzione dei femminicidi.

Quanto alla legge in discussione, alcune brevi osservazioni sulla nuova formulazione frutto degli emendamenti introdotti in Senato.

Il testo¹

Art. 1. DDL 2528

(Modifiche al Codice penale)

1Art. 1. (Modifiche al codice penale) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente: « Art. 577-bis. – (Femminicidio)– Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come

¹ Hanno contribuito all'analisi del testo del DDL le avvocate Elena Biaggioni, Marta Buti, Aurora d'Agostino, Giovanna Fava, Francesca Garisto, Silvia Lorenzino, Marzia Sannicola della rete avvocate dell'associazione D.i.Re

atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Apprezziamo che si nomini il femminicidio. Apprezziamo che siano state accolte le osservazioni sulla nuova fattispecie che si vuole introdurre con l'art. 577 bis c.p. e che si siano introdotti gli indicatori di contesto, come avevamo richiesto in sede di audizione avanti la Commissione Giustizia del Senato.

Sappiamo che la legge ad oggi non è emendabile e dobbiamo evidenziare che innanzi a una legge che introduce una fattispecie così importante, una prima formulazione anche a livello europeo, con un impatto che vuole essere di innovazione, ci si sarebbe dovute concedere più tempo per riflettere, elaborare, formulare. La tecnica legislativa è importante, capire le conseguenze della scelta tra diverse opzioni e formulazioni sarebbe stato importante. Annunciare l'introduzione del reato di femminicidio l'8 marzo per approvarlo entro il 25 novembre è operazione di facciata che impedisce valutazioni più approfondite e scelte oculate.

In ordine alla previsione della pena dell'ergastolo, ribadiamo che non crediamo nella pena massima come effetto deterrente o come obiettivo finale dell'accertamento della responsabilità. L'ergastolo è già comminato nella maggior parte dei processi per casi di femminicidio² e sappiamo che non cambierà molto in questo senso.

La nostra esperienza, unita all'analisi di recenti sentenze, ci dice anche che quelli che nell'attuale formulazione dell'art. 577 bis c.p. saranno elementi costitutivi della fattispecie di femminicidio sono raramente, se non mai, nominati. Raramente si legge di atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali nelle sentenze di condanna per i femminicidi. Nominare il femminicidio è importante come è importante nominare gli indicatori alla base dello stesso e auspichiamo che gli indicatori di contesto saranno di guida per il riconoscimento del fenomeno che si vuole punire e che funga da

² <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/pasini-il-nuovo-delitto-di-femminicidio-alcune-riflessioni-sulla-proposta-di-legge-alla-luce-di-unindagine-empirica-sulla-recente-giurisprudenza-della-corte-dassise-di-milano>

bussola per riconoscere i contesti di violenza di genere in ogni sua manifestazione, anche prima dell'epilogo più grave e infausto.

Per quanto riguarda le perplessità in ordine alla asserita disparità di trattamento sollevate da alcuni, rinviando a quanto già esposto in occasione dell'audizione avanti la Commissione Giustizia del Senato.

b) all'articolo 572: 1) al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono inserite le seguenti: «ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»

Accogliamo con favore l'ampliamento del reato di maltrattamenti in famiglia anche dopo la cessazione della convivenza, laddove vi siano vincoli di filiazione tra l'autore e la persona offesa, come peraltro già riconosciuto dalla giurisprudenza più attenta della Corte di Cassazione.

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»

Si rinvia a quanto già espresso nella precedente audizione, soprattutto alla ritenuta opportunità che l'aggravante non fosse limitata a singoli reati quanto più opportunamente introdotta in parte generale.

Art 3

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 33-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale »

Riteniamo opportuna questa previsione. Dalla nostra esperienza la competenza collegiale comporta un aggravio eccessivo per molte sedi e comporta altresì la dilatazione della durata del processo. Va segnalato tuttavia che l'introduzione dell'aggravante specifica, comporterà comunque, per i reati di cui agli artt. 572 c.p. e 612 bis c.p. la competenza collegiale con il risultato che la presente disposizione sarà vanificata.

Per quanto riguarda le comunicazioni alla persona offesa, non sono state accolte le osservazioni illustrate al Senato alla quali si rinvia. In assenza di modifica, si raccomanda l'adozione di circolari che informino correttamente la persona offesa e che permettano alla stessa di indicare un domicilio per le notificazioni.

Per tutte le altre disposizioni, si accolgono con favore le modifiche introdotte e per il resto si rinvia a quanto già esposto.

Ultime annotazioni su formazione e relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne.

La **formazione** sarà un nodo cruciale per permettere la corretta individuazione della fattispecie di nuova introduzione e le nuove aggravanti. La disponibilità di corsi anche con la collaborazione delle esperte delle associazioni che gestiscono i Centri Antiviolenza dovrà essere potenziata e sostenuta. In assenza di adeguata formazione, le riforme introdotte rischiano di non avere alcuna efficacia. Chiediamo sin d'ora massima diffusione ma anche massima trasparenza sui corsi che si andranno ad offrire e nella individuazione delle formatrici e formatori.

Anche per quanto riguarda la relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, si chiede sin d'ora massima trasparenza e diffusione della relazione stessa. Auspichiamo che alla relazione sia data massima visibilità e che permetta davvero una analisi della concreta applicazione del

reato di nuova introduzione che deve essere attentamente monitorato nella sua applicazione concreta. Esiste invero il rischio che, in assenza di adeguata preparazione, gli stessi indicatori previsti nella fattispecie si trasformino in forme di vittimizzazione secondaria, con valutazione valutazione postuma delle condotte delle donne uccise. Verificare che ciò non accada sarà fondamentale. Siamo di fronte a un campo nuovo che necessita di grande impegno e prudente valutazione. Le associazioni che aderiscono alla rete D.i.Re donne in rete contro la violenza continueranno a monitorare, con le costituzioni di parte civile e con puntuale analisi della relazione annuale.

06.11.2025